

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
94/C 326/01	Decisione del Consiglio, del 10 novembre 1994, relativa alla nomina di un supplente del comitato consultivo per la formazione dei dentisti	1
	Commissione	
94/C 326/02	ECU.....	2
94/C 326/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	3
94/C 326/04	Comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (*)	4
94/C 326/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso n. IV/M.504 — AVESTA (III)] (*)	4
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
94/C 326/06	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche	5

(*) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	II Atti preparatori	
	Consiglio e Commissione	
94/C 326/07	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra	8
	Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra	10
<hr/>		
	III Informazioni	
	Commissione	
94/C 326/08	Phare — Apparecchiature informatiche — Bando di gara indetto dal governo dell'Estonia per un progetto finanziato dall'Unione europea	36
94/C 326/09	Phare — Apparecchiature informatiche — Bando di gara indetto dal governo della Lituania per un progetto finanziato dall'Unione europea	37
94/C 326/10	Informazione e comunicazione in relazione al Fondo sociale europeo — Avviso relativo al contratto pubblico di servizi No V/0044/94, in merito alla realizzazione di una struttura intermedia di assistenza per le attività d'informazione e di comunicazione in relazione al Fondo sociale europeo da attribuire a seguito di una gara aperta	38

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 10 novembre 1994****relativa alla nomina di un supplente del comitato consultivo per la formazione dei dentisti****(94/C 326/01)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 78/688/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione dei dentisti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, con decisione del 25 luglio 1994 ⁽²⁾ il Consiglio ha proceduto alla nomina del sig. Heribert Pohl, supplente per il periodo che scade il 24 luglio 1997;

considerando che il governo tedesco ha designato, il sig. Detlef Schulze-Wilck in sostituzione del sig. Heribert Pohl,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Detlef Schulze-Wilck è nominato supplente del comitato consultivo per la formazione dei dentisti in sostituzione del sig. Heribert Pohl per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 24 luglio 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

U. SEILER-ALBRING

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 221 del 9. 8. 1994, pag. 5.

COMMISSIONE

ECU (*)

23 novembre 1994

(94/C 326/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,3402	Dollaro USA	1,23488
Corona danese	7,49511	Dollaro canadese	1,69883
Marco tedesco	1,91234	Yen giapponese	121,117
Dracma greca	294,556	Franco svizzero	1,62016
Peseta spagnola	159,473	Corona norvegese	8,37126
Franco francese	6,57019	Corona svedese	9,09601
Sterlina irlandese	0,794442	Marco finlandese	5,83358
Lira italiana	1977,38	Scellino austriaco	13,4614
Fiorino olandese	2,14338	Corona islandese	83,8608
Scudo portoghese	195,087	Dollaro australiano	1,62549
Sterlina inglese	0,784301	Dollaro neozelandese	1,98375
		Rand sudafricano	4,36685

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(94/C 326/03)

[Stabiliti il 22 novembre 1994 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	2,689
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	3,120	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,132	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,182	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	3,182	Villarrobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	3,039	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione (*)	Bari	2,521
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	2,350	Chieti	2,436
Reggio Emilia	nessuna quotazione (*)	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,863
Treviso	2,308	Trapani (Alcamo)	2,265
Verona (per i vini locali)	2,885	Treviso	2,415
Prezzo rappresentativo	3,117	Prezzo rappresentativo	2,721
R II			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	nessuna quotazione		
Jumilla	3,048		
Navalcarnero	nessuna quotazione (*)		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	nessuna quotazione (*)		
Bastia	nessuna quotazione	A II	
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	46,360
Bari	2,521	Rheinhessen (Hügelland)	47,040
Barletta	2,521	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione
Cagliari	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	46,444
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,582		
	ECU/hl		
R III		A III	
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione
		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

(94/C 326/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione invita tutti gli interessati a trasmetterle le loro osservazioni in merito al progetto di regolamento (CE) della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di licenza di brevetto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 313 del 10 novembre 1994, facendo pervenire le loro osservazioni entro il 27 dicembre 1994 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza
Direzione politica generale della concorrenza e del coordinamento
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso n. IV/M.504 — AVESTA (III)]

(94/C 326/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20 ottobre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(94/C 326/06)

Atto di cui al punto 1 della sezione XIX dell'allegato II dell'accordo SEE, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (direttiva 83/189/CEE) del Consiglio

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di 3 mesi (*)
94-9001-N	Progetto di norma relativa alla modifica della norma del 22 giugno 1990 n. 536 in materia di misure di sicurezza contro gli incendi nelle navi soggette alla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS-74)	Chiusa
94-9002-S	Ordinanza dell'amministrazione nazionale in materia alimentare che modifica l'ordinanza (SLV FS 1993:32) con l'aggiunta di norme in materia di residui di pesticidi negli alimenti (5 pagg.)	Chiusa
94-9003-A	Modifica della legge in materia di metrologia	
94-9004-A	Ordinanza del ministero federale per gli affari economici relativa all'accreditamento di taluni organismi impegnati in attività di prova e di certificazione equivalenti alla verifica	Chiusa
94-9005-S	Ordinanza del ministero federale per gli Affari economici in ordine all'attuazione delle direttive 90/384/CEE e 93/68/CEE	
94-9006-S	Norme emesse dall'amministrazione marittima nazionale in materia di misure per contrastare l'inquinamento delle acque da parte delle navi che operano nel lago Maelaren, nel canale Trollaehette e nel lago Vaenern	Chiusa
94-9007-N	Progetto di norma relativa alla sicurezza delle attrezzature per immersione subacquea non classificate come dispositivi di protezione personale (PPE)	Chiusa
94-9008-A	RVS 8B, termini tecnici contrattuali in materia di costruzione di ponti e di strutture analoghe	Chiusa
94-9009-A	RVS asfalto-mastice-ghiaia, RVS asfalto-mastice-pietrisco	Chiusa
94-9010-N	Progetto di norma in materia di sicurezza delle attrezzature per rafting sportivo su acque mosse	Chiusa
94-9011-SF	Progetto di legge in materia alimentare	Chiusa
94-9013-A	RVS Wildschutzeinrichtungen — Dispositivi di protezione per la selvaggina	Chiusa
94-9014-N	Progetto di norma in materia di trasporti interni di merci pericolose su terra	Chiusa
94-9015-N	Progetto di norma relativa al divieto di produzione, importazione, esportazione e utilizzazione di 1,1,1-tricloroetano (metil cloroformio)	Chiusa
94-9016-S	Norme in materia di ispezioni dei tendoni da destinarsi a luogo di riunione	Chiusa
94-9017-S	Norme in materia di trasporti stradali interni di merci pericolose (2 pagg.)	13. 12. 1994
94-9018-A	Progetto di ordinanza del ministero federale dell'Ambiente, della gioventù e della famiglia in materia di messa a discarica (Ordinanza in materia di messa a discarica)	Chiusa
94-9019-S	Ordinanza che modifica l'ordinanza in materia di combustibili per autotrazione (1985:838)	Chiusa
94-9020-SF	Norma emessa dal centro di amministrazione delle telecomunicazioni in materia di requisiti di approvazione del tipo per apparecchiature radiomobili terrestri soggette ad autorizzazione e utilizzate nell'ambito di reti private di radiocomunicazione	Chiusa
94-9021-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature terminali da collegare alla rete pubblica digitale di servizi integrati (ISDN) tramite accesso primario	28. 12. 1994

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di 3 mesi (*)
94-9022-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchi telefonici digitali senza filo (cordless) nella banda di frequenza 862-866 MHz che utilizzano la moltiplicazione a divisione di tempo e l'accesso multiplo a divisione di tempo	11. 1. 1995
94-9023-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature per circuiti telefonici affittati (leased)	11. 1. 1995
94-9024-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare ad un sistema di linea digitale strutturato a 2048 KBit/sec in una rete pubblica di telecomunicazioni	11. 1. 1995
94-9025-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per centralini privati da collegare ad una rete pubblica di telecomunicazioni	28. 12. 1994
94-9026-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni relative alla revoca delle disposizioni del consiglio nazionale delle telecomunicazioni (STNFS 1989:7) in materia di progettazione tecnica delle apparecchiature degli abbonati per le linee telegrafiche	Chiusa
94-9027-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature di interconnessione analogica della rete di radiocomunicazioni con la rete pubblica di telecomunicazioni	11. 1. 1995
94-9028-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchi telefonici analogici senza filo (cordless) CT1 nella banda di frequenza 914-915-959-960 MHz	11. 1. 1995
94-9029-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchi telefonici digitali senza filo (cordless) CT2 nella banda di frequenza 864.1-868.1 MHz	11. 1. 1995
94-9030-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare ad un sistema di linea digitale a 8448 KBit/sec in una rete pubblica di telecomunicazioni	11. 1. 1995
94-9031-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare alla funzione telex di una rete pubblica di telecomunicazioni	11. 1. 1995
94-9032-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare a una rete dati pubblica a commutazione di circuito o a linee affittate di una rete pubblica di telecomunicazioni tramite apparecchiature di terminazione di circuito dati (DCE) con interfaccia conforme alla racc. ITU-T X.21	28. 12. 1994
94-9033-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare ad una rete dati pubblica a commutazione di pacchetto tramite apparecchiature di terminazione di circuito dati (DCE) con interfaccia conforme alla racc. ITU-T X.25	28. 12. 1994
94-9034-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare a circuiti digitali affittati 1.2-1984 KBit/sec di una rete pubblica di telecomunicazioni tramite apparecchiature di terminazione di circuito dati (DCE) con interfaccia conforme alla racc. ITU-T V.24, V.35 o V.36	11. 1. 1995
94-9035-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare ad una rete dati pubblica a commutazione di circuito tramite apparecchiature di terminazione di circuito dati (DCE) con interfaccia conforme alla racc. ITU-T X.20 bis o X.21 bis	11. 1. 1995
94-9036-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature terminali da collegare ad una rete pubblica digitale di servizi integrati (ISDN) tramite accesso di base	28. 12. 1994
94-9037-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare ad un impianto di linea digitale a 34368 KBit/sec di una rete pubblica di telecomunicazioni	11. 1. 1995
94-9038-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchi telefonici con funzione di centralino	11. 1. 1995
94-9039-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature per servizi di telecomunicazione a 3.1 KHz da collegare ad una rete digitale di servizi integrati (ISDN) tramite accesso di base	28. 12. 1994

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di 3 mesi (*)
94-9040-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature da collegare a linee affittate in rame di una rete pubblica di telecomunicazioni	11. 1. 1995
94-9041-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchi telefonici	11. 1. 1995
94-9042-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni relative alle modifiche alle disposizioni dell'agenzia nazionale delle telecomunicazioni (TSNFS 1993:9) in materia di requisiti per apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di controllo e di marcatura di dette apparecchiature	28. 12. 1994
94-9043-S	Disposizioni dell'agenzia nazionale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di requisiti tecnici per apparecchiature abbonati con interfaccia analogica da collegare ad una rete pubblica di telecomunicazioni	28. 12. 1994
94-9044-A	RVS, modifizierter Kantabrischer Test — RVS, test Kantabrian modificato	8. 12. 1994
94-9045-A	RVS, Prüfung des Bindemittelablaufes — RVS, prova legante (bituminoso)	8. 12. 1994
94-9046-A	Progetto di ordinanza del ministero federale per gli Affari economici sull'installazione e il funzionamento di caldaie a vapore	8. 12. 1994
94-9047-N	Proposta di modifica delle norme relative al divieto di fabbricazione, importazione, esportazione e utilizzazione di clorofluorocarburi (CFCS) e halon	11. 1. 1995
94-9048-S	Disposizioni obbligatorie e orientamento generale in materia di approvazione del tipo e controllo della produzione (10 pagg.)	27. 12. 1994
94-9049-A	Decreto in materia di risparmio energetico negli edifici (decreto in materia di prestazioni termiche in campo edilizio)	30. 12. 1994
94-9050-A	«Progetto di legge dell'Austria settentrionale in materia edilizia»	12. 1. 1995
94-9051-S	Norme e raccomandazioni dell'ispettorato nazionale degli esplosivi e dei prodotti infiammabili sul trattamento del nitrato di ammonio	18. 1. 1995

(*) Anno-numero di registrazione-Stato AELS (EFTA) autore aderente all'accordo SEE.

(*) Scadenza per le osservazioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e degli Stati AELS (EFTA) aderenti all'accordo SEE.

(*) L'abituale procedura di informazione non si applica alle notifiche «Farmacopea».

(*) Senza scadenza, data l'accettazione del motivo di urgenza da parte di uno Stato AELS (EFTA) aderente all'accordo SEE.

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) attira l'attenzione sull'atto di cui al punto 6 della sezione XIX dell'allegato II dell'accordo SEE riguardante l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Nel suddetto atto si afferma che, se una regolamentazione tecnica viene adottata senza notificarne il progetto e senza rispettare l'obbligo di sospensione, come richiesto dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di terzi, per cui le parti in causa possono legittimamente attendersi dai giudici nazionali che essi rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità della direttiva.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 199 del 21. 7. 1994.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra

(94/C 326/07)

COM(94) 412 def. — 94/0224(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 10 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113, 235 e 228, paragrafi 2 e 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

visto l'assenso del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno approvare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra, firmato il ...;

previa consultazione del comitato consultivo e con l'accordo unanime del Consiglio,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra, nonché il protocollo e le dichiarazioni, sono approvati a nome della Co-

munità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità adotta nel Consiglio di cooperazione viene decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, oppure, se del caso, dalla Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. In conformità dell'articolo 76 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione conformemente al regolamento interno e rende nota la posizione della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 92 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DEL KIRGHIZSTAN,

dall'altra,

riuniti il . . . millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra, in appresso denominato «accordo di partenariato e di cooperazione», hanno adottato il testo seguente:

l'accordo di partenariato e di cooperazione e il protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica del Kirghizstan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 92 dell'accordo

ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZSTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizstan e l'importanza dei loro valori comuni;

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica del Kirghizstan desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra;

VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizstan a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato;

VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa;

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizstan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato «Le sfide del cambiamento»;

RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizstan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia;

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato;

RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà dal — e contribuirà al — proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kirghizstan nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, basandosi in particolare sulle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn;

DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione;

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria;

TENENDO CONTO delle disparità economiche e sociali tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizstan, paese in via di sviluppo e senza sbocco sul mare;

RICONOSCENDO che uno dei principali obiettivi dell'accordo dovrebbe essere quello di agevolare l'eliminazione di queste disparità grazie al sostegno comunitario allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'economia kirghisa;

TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra la Repubblica del Kirghizstan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto;

CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica;

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore;

TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca spaziale, vista la complementarità delle rispettive attività in materia;

DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,

DECIDONO:

Articolo 1

È istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche;
- sostenere le iniziative prese dal Kirghizstan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato;
- promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;
- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

Articolo 3

Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati «Stati indipendenti») mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'atto finale di Helsinki e alla legislazione internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 4

Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizstan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

- rafforzerà i vincoli della Repubblica del Kirghizstan con la Comunità e gli Stati membri, e quindi con tutte le nazioni democratiche. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità.

Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 5

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 75 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Articolo 6

Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente:

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kirghizstan, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

Articolo 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 80 del presente accordo.

TITOLO III

SCAMBI DI MERCI

Articolo 8

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori, per quanto riguarda:

- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

- a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
- b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
- c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica del Kirghizstan al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica del Kirghizstan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

Articolo 9

1. Le Parti convengono che il libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.

2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori partico-

lari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.

Articolo 10

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 11

1. Le merci originarie della Repubblica del Kirghizstan vengono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea.

2. Le merci originarie della Comunità vengono importate nella Repubblica del Kirghizstan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 12

Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Articolo 13

1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati e in condizioni tali da recare o da minacciare di recare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica del Kirghizstan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica del Kirghizstan, a seconda dei casi, fornisce al Consiglio di cooperazione, a norma del titolo IX, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Consiglio di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

Articolo 14

Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica del Kirghizstan all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 75 può formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se le accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.

Articolo 15

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 16

Il presente titolo III non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli da 50 a 63 della nomenclatura combinata, disciplinati da un accordo a parte siglato il 15 ottobre 1993 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1994.

Articolo 17

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo III, fatta eccezione per l'articolo 11.

2. Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e della Repubblica del Kirghizstan.

Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Articolo 18

Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kirghizstan.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I

Condizioni di lavoro

Articolo 19

1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kirghisi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kirghizstan, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai suoi cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

Articolo 20

Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.

Articolo 21

Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Articolo 22

Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21.

CAPITOLO II

Condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società

Articolo 23

1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società kirghise, definite ai sensi dell'articolo 25, che si stabiliscono sul loro territorio creando consociate o filiali un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo; alle consociate e filiali di società kirghise stabilite sul loro territorio viene concesso, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società o alle filiali di qualsiasi paese terzo.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 35 e 84, la Repubblica del Kirghizstan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle società comunitarie e alle loro filiali un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società e alle loro filiali oppure, se più favorevole, alle società e alle filiali di società dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività sul suo territorio ai sensi dell'articolo 25.

Articolo 24

Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

Articolo 25

Ai fini del presente accordo:

a) Per «società comunitaria» o «società kirghisa» s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizstan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comu-

nità o della Repubblica del Kirghizstan. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizstan viene considerata una società comunitaria o kirghisa se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizstan.

b) Per «consociata» di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima.

c) Per «filiale» di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.

d) Per «stabilimento» s'intende il diritto per le società comunitarie o kirghise ai sensi dell'articolo 23 di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali nella Repubblica del Kirghizstan o nella Comunità.

e) Per «attività» s'intendono le attività economiche.

f) Per «attività economiche» s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.

g) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizstan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kirghizstan e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kirghizstan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizstan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica del Kirghizstan in conformità delle rispettive legislazioni.

Articolo 26

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può prendere misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei

confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 27

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Articolo 28

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o kirghisa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica del Kirghizstan o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Repubblica del Kirghizstan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica del Kirghizstan, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» ai sensi della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) Le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

— dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;

— coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

— sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 29

Le Parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale per lo stabilimento e l'attività delle rispettive società sul territorio dell'altra Parte e decidono di cercare di raggiungere questo obiettivo secondo modalità reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Articolo 30

1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.

2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 38: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 38.

3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, il governo della Repubblica del Kirghizstan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condi-

zioni per lo stabilimento e l'attività nella Repubblica del Kirghizstan delle filiali e consociate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica del Kirghizstan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizstan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle consociate e filiali di società comunitarie stabilite nella Repubblica del Kirghizstan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali già stabilite nella Repubblica del Kirghizstan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III

Servizi transfrontalieri tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizstan

Articolo 31

1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o kirghise stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.

2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 32

Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kirghizstan un settore terziario orientato verso il mercato.

Articolo 33

1. Le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del pre-

sente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;

d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Articolo 34

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti potranno negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 35

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

Articolo 36

Ai fini del titolo IV del presente accordo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 35.

Articolo 37

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società kirghise e comunitarie.

Articolo 38

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in virtù del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Articolo 39

Ai fini dei capitoli II, III e IV del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica del Kirghizstan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

Articolo 40

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

2. Nessun elemento del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessun elemento del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica del Kirghizstan di fare distin-

zioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 41

Fatto salvo l'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:

- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizstan a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica del Kirghizstan o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le consociate o filiali comunitarie di società kirghise a impiegare cittadini kirghisi sul territorio della Comunità;
- le consociate o filiali kirghise di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità;
- le società kirghise o le consociate o filiali comunitarie di società kirghise a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini kirghisi che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- le società comunitarie o le filiali o consociate kirghise di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

CAPITOLO V

Pagamenti correnti e capitale

Articolo 42

1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kirghizstan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo.

2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali con-

nessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II del presente titolo IV, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kirghizstan né si rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizstan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta kirghisa ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale la Repubblica del Kirghizstan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Repubblica del Kirghizstan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica del Kirghizstan nei confronti del FMI. Le restrizioni vengono applicate in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. La Repubblica del Kirghizstan informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizstan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o della Repubblica del Kirghizstan, ciascuna Parte può prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

CAPITOLO VI

Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Articolo 43

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica del Kirghizstan

continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo. Il Consiglio di cooperazione può decidere di prolungare detto periodo in seguito a una situazione particolare nella Repubblica del Kirghizstan.

2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica del Kirghizstan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE LEGISLATIVA

Articolo 44

1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kirghizstan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica del Kirghizstan cercherà pertanto di rendere progressivamente la sua legislazione compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ad un gran numero di settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.

3. La Comunità fornisce alla Repubblica del Kirghizstan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante:

- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa;
- l'organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

4. Le Parti si consultano sul modo di applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 45

1. La Comunità e la Repubblica del Kirghizstan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kirghizstan. La cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nella Repubblica del Kirghizstan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terrà conto anche delle considerazioni ambientali.

3. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.

4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.

5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità europea alla Repubblica del Kirghizstan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione.

Articolo 46

Cooperazione industriale

1. Si cercherà in particolare di promuovere:

- i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le Parti;

- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kirghizstan per ristrutturare l'industria;

- il miglioramento della gestione;

- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate;

- la tutela dell'ambiente.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Articolo 47

Promozione e tutela degli investimenti

1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:

- la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizstan di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;

- la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizstan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;

- la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia kirghisa;

- l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;

- gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Articolo 48

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

*Articolo 49***Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità**

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti kirghisi.

2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:

- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualità.

*Articolo 50***Prodotti minerari e materie prime**

1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.

2. La cooperazione riguarderà principalmente:

- gli scambi di informazioni sulle prospettive del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.

*Articolo 51***Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi pro-

grammi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:

- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- attività comuni di ricerca e sviluppo;
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.

Le attività di istruzione e/o formazione previste si conformeranno alle disposizioni dell'articolo 52.

Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.

3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

*Articolo 52***Istruzione e formazione**

1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica del Kirghizstan, sia nel settore pubblico che in quello privato.

2. La cooperazione si prefigge in particolare:

- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica del Kirghizstan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
- la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;
- la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;

- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione postlaurea degli interpreti;
- la formazione dei giornalisti;
- la formazione degli insegnanti.

3. Ciascuna Parte può eventualmente partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica del Kirghizstan al programma TEMPUS della Comunità.

Articolo 53

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica del Kirghizstan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti kirghisi, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme kirghise alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 54

Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
 - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali;
 - il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;
 - la definizione di una politica energetica;
 - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

- l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;
- la sicurezza per la produzione, il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali energetici.

Articolo 55

Ambiente

1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi:
 - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;
 - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transnazionale dell'aria e dell'acqua;
 - ripristino ecologico;
 - produzione e impiego efficaci, sostenibili ed ecologici dell'energia; sicurezza degli impianti industriali;
 - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
 - qualità dell'acqua;
 - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;
 - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
 - protezione delle foreste;
 - salvaguardia della biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
 - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- assistenza tecnica per il risanamento delle zone radioattive e per i relativi problemi sanitari e sociali;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

3. Sono previsti in particolare:

- la preparazione alle catastrofi e alle altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attività comuni di ricerca;
- il miglioramento delle leggi (norme comunitarie);
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale.

Articolo 56

Trasporti

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione è ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica del Kirghizstan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale.

La cooperazione comprende:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;

- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Articolo 57

Servizi postali e telecomunicazioni

Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire i progetti e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;
- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

Articolo 58

Servizi finanziari

La cooperazione dovrà agevolare l'inserimento della Repubblica del Kirghizstan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:

- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kirghizstan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kirghizstan, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia fiscale;

— lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica del Kirghizstan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

La cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kirghizstan e gli Stati membri della CE nel settore dei servizi finanziari.

Articolo 59

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

Articolo 60

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Articolo 61

Cooperazione sociale

1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione prevede quanto segue:

— sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;

— elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;

— prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;

— ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:

— ottimizzare il mercato del lavoro;

— modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;

— pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;

— favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;

— scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica del Kirghizstan.

Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica del Kirghizstan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

Articolo 62

Turismo

Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di:

— agevolare il turismo;

— aumentare gli scambi di informazioni;

— trasferire il know-how;

— valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;

— favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;

— impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Articolo 63

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica del Kirghizstan.

2. È prevista un'assistenza tecnica nei seguenti settori:

- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
- creazione di un'infrastruttura appropriata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);
- sviluppo delle tecnologie.

Articolo 64

Informazione e comunicazione

Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica del Kirghizstan, compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 65

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

Articolo 66

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale a quello della Comunità.

2. Sono previsti in particolare:

- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica del Kirghizstan;

— la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;

— il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;

— l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 69, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 1.

Articolo 67

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica del Kirghizstan.

In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico kirghiso ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
- scambiare informazioni statistiche;
- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

La Comunità fornisce alla Repubblica del Kirghizstan l'assistenza tecnica necessaria.

Articolo 68

Economia

Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche.

La Comunità fornisce assistenza tecnica per:

— aiutare la Repubblica del Kirghizstan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche;

— favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elabora-

zione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Articolo 69

Droga

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

Articolo 70

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kirghizstan i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA SOTTO FORMA DI ASSISTENZA TECNICA

Articolo 71

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 72, 73 e 74, la Repubblica del Kirghizstan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Articolo 72

Detta assistenza finanziaria è disciplinata dal regolamento del Consiglio riguardante il TACIS.

Articolo 73

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che

riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica del Kirghizstan, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

Articolo 74

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 75

È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

Articolo 76

1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica del Kirghizstan, dall'altro.
2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica del Kirghizstan.

Articolo 77

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kirghizstan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica del Kirghizstan.

Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.

2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

Articolo 78

Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati od organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 79

Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle Parti contraenti dell'Accordo generale.

Articolo 80

È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento kirghiso e del Parlamento europeo. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Articolo 81

1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e kirghiso.

2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento kirghiso, conformemente al regolamento interno.

Articolo 82

Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Il Comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

Articolo 83

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le Parti:

— incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica del Kirghizstan;

— decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;

— raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

— incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Articolo 84

Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:

a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare

obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

- d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Articolo 85

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Repubblica del Kirghizstan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica del Kirghizstan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini kirghisi o tra società o imprese kirghise.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 86

1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.

3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.

Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

Articolo 87

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 13, 86 e 92.

Articolo 88

Il trattamento riservato alla Repubblica del Kirghizstan non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 89

Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Repubblica del Kirghizstan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

Articolo 90

Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Articolo 91

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

Articolo 92

1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

Articolo 93

Gli allegati I e II e il protocollo n. 1 sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 94

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli

accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

Articolo 95

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Kirghizstan.

Articolo 96

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 97

L'accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e kirghisa, ciascuno dei testi facenti ugualmente fede.

Articolo 98

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti comunicano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica del Kirghizstan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Articolo 99

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizstan, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per «data di entrata in vigore dell'accordo» s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

*ALLEGATO I***Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica del Kirghizstan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3****1. Tutti gli Stati indipendenti:**

Vengono applicati dazi all'importazione solo per gli alcolici e i prodotti del tabacco.

Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti.

Non viene applicata l'IVA né alle esportazioni né alle importazioni. Non vengono applicate accise alle esportazioni.

Non vengono applicati contingenti di esportazione.

2. Tutti gli Stati indipendenti che non hanno introdotto una moneta nazionale propria:

I pagamenti possono essere effettuati in rubli.

Tutti gli Stati indipendenti:

Sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.

3. Tutti gli Stati indipendenti:

Sistema speciale per i pagamenti correnti.

4. Tutti gli Stati indipendenti:

Speciali condizioni di transito.

5. Tutti gli Stati indipendenti:

Speciali procedure doganali.

*ALLEGATO II***Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 43)**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 43 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991).
 2. Il Consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 43. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kirghizstan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica del Kirghizstan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.
-

PROTOCOLLO

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
- b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la cor-

retta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte;
- c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

Articolo 5

Consegna/notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendo l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
- b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
- c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona in questione può richiedere informazioni sulle basi di dati e sui loro scopi.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e

produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica del Kirghizstan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizstan. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 23

Fatte salve le disposizioni degli articoli 38 e 41, le Parti decidono che l'espressione «conforme alle rispettive legislazioni e normative» di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 significa che ciascuna Parte può regolamentare lo stabilimento e l'attività delle società sul suo territorio, purché non introducano, per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o alle società, consociate o filiali di paesi terzi.

Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui agli articoli 25, lettera b) e 37

1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una società verrà considerata «controllata» da un'altra società, e quindi una sua consociata, se:
 - l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se
 - l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.
3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 92

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 94 dell'accordo, s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste:

- a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale
 - o
- b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Apparecchiature informatiche

Bando di gara indetto dal governo dell'Estonia per un progetto finanziato dall'Unione europea

(94/C 326/08)

Titolo e numero del progetto

Sostegno all'ufficio statistico statale dell'Estonia - ES 9302-02.ST

1. Partecipazione e origine

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

Le forniture devono essere originarie dei suddetti Stati.

2. Oggetto

Fornitura in 1 lotto per l'ufficio statistico statale dell'Estonia.

Apparecchiature informatiche, software e accessori.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Europa SA, c/o Johs Gram-Hanssen Product Ltd, all'attenzione del sig. Jens Rasmussen, 66 Landskronagade, DK-2100 Copenhagen OE, [tel. (45-39) 29 80 88, telefax (45-39) 29 60 50].
- b) Commissione delle Comunità europee, DG I - L/5, all'attenzione della sig.ra S. Seaman - SC29 - 2/48, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 299 16 66;
- c) Uffici nella Comunità:

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 92 21; telefax (39-6) 679 36 52],

DK-1787 København V, Dansk Industri, Projekt- og Licitationskontoret, afd. EMI, [tlf. (45-33) 77 33 77; telefax (45-33) 77 33 00],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 222 81 22; facsimile (44-71) 222 09 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street, [tel. (353-1) 71 22 44; facsimile (353-1) 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00; telefax (34-1) 576 03 87],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire non oltre il 19.1.1995 (10.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Europa SA, c/o Johs Gram-Hanssen Product Ltd, all'attenzione del sig. Jens Rasmussen, 66 Landskronagade, DK-2100 Copenhagen OE.

Esse saranno aperte il 20.1.1995 (10.00), ora locale, presso:

Europa SA, c/o Johs Gram-Hanssen Product Ltd, all'attenzione del sig. Jens Rasmussen, 66 Landskronagade, DK-2100 Copenhagen OE.

Phare — Apparecchiature informatiche

Bando di gara indetto dal governo della Lituania per un progetto finanziato dall'Unione europea

(94/C 326/09)

Titolo e numero del progetto

Sostegno all'ufficio statistico statale della Lituania - LI 9302-09.ST

1. Partecipazione e origine

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

Le forniture devono essere originarie dei suddetti Stati.

2. Oggetto

Fornitura in 1 lotto per l'ufficio statistico statale della Lituania.

Apparecchiature informatiche, software e accessori.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Europa SA, c/o Johs Gram-Hanssen Product Ltd, all'attenzione del sig. Jens Rasmussen, 66 Landskronagade, DK-2100 Copenhagen OE, [tel. (45-39) 29 80 88, telefax (45-39) 29 60 50].
- b) Commissione delle Comunità europee, DG I - L/5, all'attenzione della sig.ra S. Seaman - SC29 - 2/48, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 299 16 66;
- c) Uffici nella Comunità:

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 92 21; telefax (39-6) 679 36 52],

DK-1787 København V, Dansk Industri, Projekt- og Licitationskontoret, afd. EMI, [tlf. (45-33) 77 33 77; telefax (45-33) 77 33 00],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 222 81 22; facsimile (44-71) 222 09 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street, [tel. (353-1) 71 22 44; facsimile (353-1) 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00; telefax (34-1) 576 03 87],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire non oltre il 19. 1. 1995 (10.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Europa SA, c/o Johs Gram-Hanssen Product Ltd, all'attenzione del sig. Jens Rasmussen, 66 Landskronagade, DK-2100 Copenhagen OE.

Esse saranno aperte il 20. 1. 1995 (12.00), ora locale, presso:

Europa SA, c/o Johs Gram-Hanssen Product Ltd, all'attenzione del sig. Jens Rasmussen, 66 Landskronagade, DK-2100 Copenhagen OE.

Informazione e comunicazione in relazione al Fondo sociale europeo

Avviso relativo al contratto pubblico di servizi No V/0044/94, in merito alla realizzazione di una struttura intermedia di assistenza per le attività d'informazione e di comunicazione in relazione al Fondo sociale europeo da attribuire a seguito di una gara aperta

(94/C 326/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale - Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, unità V/B/2 del Fondo sociale europeo, rue Joseph II 27, 3/94, B-1040 Bruxelles.

Telefax (32-2) 296 97 78.

2. **Natura del lavoro da eseguire:** Prestazione di servizi di consulenza nonché di altri servizi e fornitura di prodotti nel campo della comunicazione all'unità V/B/2 del Fondo sociale europeo (FSE) le cui responsabilità comprendono la politica dell'informazione. Questo servizio assisterà l'unità V/B/2 nella pianificazione, realizzazione ed esecuzione di una valutazione continua della strategia delle comunicazioni per il FSE. Tutte le azioni intraprese dalla struttura intermedia di assistenza, saranno sottoposte all'approvazione del FSE. Inoltre, questi lavori si iscriveranno nel quadro della politica d'informazione della direzione generale dell'occupazione, delle relazioni industriali e degli affari sociali nonché della politica globale d'informazione e comunicazione della Commissione.

I tipi di servizi da prestare da parte di questa struttura d'assistenza intermedia sono i seguenti: ricerche e studi, raccolta e gestione delle informazioni sulle attività del FSE; sviluppo, produzione e diffusione di materiale scritto sul FSE; organizzazione e valorizzazione di avvenimenti sponsorizzati e cofinanziati dal FSE; relazione con i mezzi di comunicazione, produzione e collocamento di materiale audiovisivo sul FSE; valutazione continua delle capacità di comunicazione per il FSE.

3. **Luogo di esecuzione:** Bruxelles e altre zone della Comunità dove richiesto.

4. **Condizioni:**

a) la presentazione di un'offerta comporterà l'accettazione «dei termini e condizioni generali applicabili ai contratti» per tutti i settori non coperti dall'invito alla gara;

b) i concorrenti dovranno indicare i nomi e i dettagli delle qualifiche del personale che dovrà prestare i servizi descritti al punto 2.

5. **Scopo delle offerte:** Le offerte copriranno tutti i servizi richiesti nell'invito alla gara.

6. **Criteri di selezione:**

a) identificazione precisa del concorrente: nome, indirizzo e statuto. In caso di consorzio o raggruppamento di società le informazioni saranno indicate da tutti i componenti partecipanti;

b) solidità finanziaria provata dai conti e dalla cifra d'affari per l'anno fiscale precedente. Se la responsabilità contrattuale è suddivisa con altre società, queste informazioni saranno fornite da tutti i componenti partecipanti;

c) capacità di lavorare in stretta collaborazione con i servizi della Commissione a Bruxelles e in altre zone della Comunità;

d) capacità di costituire degli uffici operazionali nella maggior parte degli Stati membri, sia come succursali della stessa società, sia, in alternativa, come uffici di altre società con le quali il concorrente ha stabilito un solido partenariato;

e) solidità e stabilità delle capacità organizzative in merito alla collaborazione tra tutti gli uffici dei diversi Stati membri, con esperienza di una stretta cooperazione per l'attuazione di progetti comuni;

f) capacità di lavorare con le lingue della Comunità;

g) capacità tecniche a prestare tutti i servizi e a fornire prodotti richiesti nell'avviso di gara sia direttamente che tramite subappaltatori;

h) possesso delle competenze necessarie, esperienze dirette e risorse umane per la prestazione dei servizi e fornitura dei prodotti richiesti in questo avviso di gara.

7. **Durata:** Il contratto per la prestazione dei servizi richiesti avrà la durata di un anno, rinnovabile annualmente, fino ad un massimo di tre anni.

8. **Richieste d'invito a concorrere e specifiche dell'offerta:**
- l'interesse per questo avviso di gara sarà manifestato su domanda scritta o per telefax. Le copie dell'invito a concorrere e del capitolato d'appalto saranno disponibili all'indirizzo di cui al punto 1;
 - il termine ultimo per le richieste d'invito e per le specifiche delle gara è il 23. 12. 1994.
9. **Presentazione delle offerte:**
- il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 16. 1. 1995;
 - le offerte devono essere inviate all'indirizzo in 1, all'attenzione del sig. A. Kastrissianakis;
 - le offerte possono essere redatte in una lingua della Comunità.
10. **Apertura delle offerte:** 30. 1. 1995.
11. **Garanzie:** Ai concorrenti sarà richiesta una garanzia bancaria.
12. **Modalità di pagamento:** Un anticipo massimo del 30 % dell'intero ammontare previsto sarà pagato su richiesta del contraente entro 60 giorni dalla ricezione della fattura corrispondente. I successivi pagamenti saranno effettuati su base trimestrale e su presentazione e giustificazione da parte del contraente delle fatture per i servizi e prodotti forniti e sottoposti all'accettazione dai servizi della Commissione. Questi pagamenti saranno effettuati fino al 70 % dell'importo delle fatture, il rimanente 30 % sarà regolato sulla base della prima fattura (30 % pagato in anticipo).
13. **Informazioni richieste:** I concorrenti dovranno fornire le informazioni necessarie per la valutazione delle loro offerte in funzione dei criteri descritti al punto 6 e i criteri di attribuzione descritti al punto 15.
14. **Validità delle offerte:** I concorrenti sono impegnati alla loro offerta per 8 mesi dalla data limite di ricezione delle offerte.
15. **Criteri di attribuzione:**
- Qualità dei servizi proposti secondo i seguenti criteri:
 - qualità globale e conformità dell'offerta ai servizi e prodotti richiesti;
 - ruolo del personale proposto allo scopo di assicurare un alto livello di qualità dei servizi e dei prodotti, nei tempi e limiti fissati;
 - il metodo proposto per la gestione quotidiana dei lavori;
 - il metodo proposto per assicurare l'importanza delle attività di comunicazione ai gruppi ben precisi;
 - creatività del metodo;
 - sistema proposto per garantire la redditività dell'attività di comunicazione;
 - il sistema proposto per valutare l'impatto dell'attività di comunicazione;
 - dimostrazione di un accostamento professionale e di una comprensione della comunicazione in rapporto con i servizi e prodotti richiesti in questo avviso di gara.
 - Prezzo dei servizi proposti.
16. **Data d'invio dell'avviso:** 15. 11. 1994.
17. **Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE:** 15. 11. 1994.